DISPOSIZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO

Art. 20

Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica

L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 nonche' delle societa' finanziarie o bancarie indicate nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della meta' piu' uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena di nullita', a norma dell'art. 19, comma 3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, puo' essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a societa' finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici puo' essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette e' subordinata, a pena di nullita', all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Versione in vigore dal 18 dicembre 1990, non più in vigore dal 31 luglio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio
Estremi	Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Titolo	V — Disciplina del controllo pubblico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-356-1990/art-20-omessa-distribuzione-delle-azioni-in-mano-pubblica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it